



Sent. n. 35/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER L'UMBRIA

composta dai seguenti magistrati:

Piero Carlo	FLOREANI	Presidente
Acheropita	MONDERA	Consigliere relatore
Rosalba	DI GIULIO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di opposizione *ex art.* 142 del codice di giustizia contabile, iscritto al n. 13585 del registro di segreteria, proposto nell'interesse dell'Automobile Club Perugia, CF: 00185770542, in persona del Presidente e legale rappresentante dott. Ruggero Campi, nato a Perugia il 12 maggio 1957, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Gennaro Terracciano, CF: TRRGNR60E08F839R, del Foro di Roma, e Amelia Cuomo, CF: CMUMLA69D59C129B, del Foro di Torre Annunziata, ed elettivamente domiciliato in Roma, Piazza San Bernardo, n. 101, per la revoca del decreto 31 maggio 2023 n. 5/RC/2023, emesso dal giudice designato per la resa del conto giudiziale. Uditi, nella pubblica udienza del 20 settembre 2023, con l'assistenza del Segretario Elisabetta Bodo, il magistrato relatore Acheropita Mondera, l'avv. Amelia Cuomo per

l'opponente e la rappresentante del Pubblico ministero Stefania Gambardella.

Ritenuto in

FATTO

1. Con ricorso n. 1/2023/RC/FRS depositato il 10 maggio 2023, la Procura regionale ha chiesto a questa Sezione la fissazione di un termine per la presentazione, da parte degli agenti contabili dell'Automobile Club Perugia (Istituto Cassiere, cassiere interno per la gestione del servizio di cassa e cassiere economo per la gestione delle attività attinenti al Servizio di economato), del conto giudiziale per gli anni 2016 - 2022, secondo il periodo di propria competenza.

A fondamento della richiesta, la Procura sostiene la sussistenza della qualifica di agente contabile e conseguente assoggettamento all'obbligo di resa del conto giudiziale, in capo ai soggetti sopra indicati. Il giudice designato, accolta la prospettazione della Procura, con decreto n. 5/RC/2023, depositato in data 31 maggio 2023, ha assegnato il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 141, comma quarto, c.g.c., entro il quale gli agenti contabili avrebbero dovuto depositare, presso l'ente, i conti richiesti con il richiamato decreto. Inoltre, il giudice designato ha assegnato all'Automobile Club Perugia il termine di trenta giorni, decorrente dalla data di presentazione dei conti da parte degli agenti contabili, per il deposito dei medesimi presso la Segreteria di questa Sezione.

Con ricorso depositato il 13 luglio 2023, l'Automobile Club Perugia ha chiesto alla Sezione la revoca del citato decreto di resa di conto n. 5/RC/2023, con l'accertamento e la dichiarazione, in via principale, dell'insussistenza della qualifica di agente contabile dell'Automobile Club Perugia, e, in subordine, dell'insussistenza dell'obbligo di resa del conto giudiziale da parte degli agenti contabili del predetto ente. A sostegno della propria domanda, il ricorrente rileva l'illogicità, l'erroneità e la contraddittorietà del decreto opposto, nonché l'insufficienza della motivazione. In particolare, il reclamante contesta il richiamo, da parte di questa Sezione giurisdizionale, alla deliberazione n. 3 del 24 ottobre 2014 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, che ha previsto, tra l'altro, l'obbligo di trasmissione alle Sezioni giurisdizionali dei conti resi dagli agenti contabili delle Camere di commercio (principio ritenuto applicabile anche agli agenti contabili dell'Automobile Club di Perugia).

A fondamento del ricorso l'opponente pone le seguenti ragioni:

- l'Automobile Club (A.C.) è ente pubblico non economico a base associativa, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70 ed aderisce, a norma dello Statuto, alla Federazione A.C.I.. In ragione della sua peculiarità, della sua natura di ente a base associativa e dell'autonomia economico-finanziaria, non gravante sul bilancio dello Stato, ogni A.C. è destinatario di una

specifica disciplina derogatoria (art. 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101) e gode di specifica autonomia regolamentare. Tale autonomia si manifesta anche nella circostanza che, in applicazione del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, relativo al riordino del sistema degli enti pubblici nazionali e, in particolare, in virtù dell'art. 13, comma primo, lett. o), del citato decreto, l'A.C.I. e gli AA.CC. locali hanno adottato la contabilità economico-patrimoniale, con richiamo ai principi civilistici. Da ciò deriva, ad avviso del reclamante, che, in sede di bilancio di esercizio e, conseguentemente, di *budget*, l'ente ha annualmente la certezza contabile e patrimoniale dei dati emergenti dai conti interni di gestione dell'esercizio precedente, che renderebbe impropria e inconferente la resa in sede giudiziale relativamente ad una molteplicità di conti concernenti gli stessi dati.

- le ragioni sopra richiamate portano ad escludere, secondo l'A.C.I., anche la sussistenza dell'obbligo della resa del conto da parte delle banche che gestiscono la cassa principale o le casse separate dell'A.C., essendo la liquidità una componente essenziale del conto patrimoniale e, di conseguenza, del bilancio basato sulla contabilità economico-patrimoniale. Inoltre, la contabilità degli AA.CC. e dell'A.C.I. è assoggettata al controllo della Sezione controllo enti della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 100 della Costituzione.

- con riferimento all'espletamento delle pratiche di

assistenza automobilistica ed al servizio di rinnovo delle tasse automobilistiche, gli AA.CC. provinciali operano come una normale agenzia di pratiche auto nel primo caso, o come una ricevitoria Sisal (per i servizi di incasso del bollo auto) nel secondo, non avendo alcuna disponibilità delle suddette somme che, peraltro, non assumono mai dimensione cartacea, essendo veicolate in formato elettronico.

Sulla base di quanto sopra richiamato, l'opponente ritiene che l'A.C. di Perugia non sia un agente contabile, tenuto alla resa dei conti giudiziali, con conseguente inapplicabilità, nei suoi confronti, delle norme che disciplinano tale obbligo e precisa che la regola del maneggio del denaro non implica automaticamente anche l'obbligo di rendere il conto giudiziale.

2. Con decreto presidenziale del 18 luglio 2023 è stata fissata l'udienza di discussione in data 20 settembre 2023.

3. Con memoria di costituzione, depositata in data 17 agosto 2023, la Procura regionale ha rassegnato le proprie conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza del ricorso in opposizione per la revoca del decreto n. 5/RC/2023, con conseguente affermazione della sussistenza della qualifica di agente contabile in capo all'Automobile Club Perugia ed agli agenti contabili propri dello stesso e, di conseguenza, l'obbligo degli stessi di rendere il conto giudiziale, con condanna dell'opponente alle spese del giudizio.

In particolare, la Procura regionale deduce:

a) l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso in opposizione per difetto di legittimazione attiva dell'opponente.

Con tale eccezione, la Procura evidenzia che, con il decreto per la resa del conto giudiziale n. 5/RC/2023, il giudice monocratico ha assegnato un termine perentorio agli agenti contabili dell'Automobile Club Perugia per la presentazione dei conti che non risultavano essere stati depositati presso l'amministrazione. Pertanto, destinatari della notifica del menzionato decreto sono esclusivamente gli agenti contabili propri e non l'Automobile Club Perugia, (nell'interesse del quale è stato promosso il presente ricorso in opposizione) che, tra l'altro, ha provveduto a notificare, come richiesto dalla Procura regionale, il ricorso ed il decreto ai propri agenti contabili. Ne discende che legittimati a presentare eventuale ricorso in opposizione, ai sensi dell'art. 142 c.g.c., sono unicamente i destinatari del provvedimento e non già l'Automobile Club Perugia;

b) la contraddittorietà ed illogicità della condotta dell'opponente. La Procura regionale precisa che l'Automobile Club Perugia, successivamente al deposito del ricorso in opposizione, ha ottemperato a quanto disposto nel decreto opposto, notificando ai propri agenti contabili il ricorso e trasmettendo alla Procura, in data 8 agosto 2023, le relative relate di notifica, oltre a comunicare l'avvenuto deposito dei

conti da parte di tutti gli agenti contabili destinatari della notifica presso l'ente stesso;

c) la sussistenza della qualifica di agente contabile in capo all'Automobile Club Perugia ed ai propri agenti contabili, con conseguente obbligo della resa del conto giudiziale gravante sugli stessi. Al riguardo, il Pubblico ministero richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità circa il principio in ragione del quale elementi essenziali e sufficienti perché un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile, ai fini della sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità contabile, sono soltanto il carattere pubblico dell'ente per il quale tale soggetto agisce e del denaro o del bene oggetto della sua gestione (*ex pluribus*, SS.UU. n. 13330/2010 e SS.UU. n. 14891/2010). Pertanto, secondo la Procura regionale, sia l'Automobile Club Perugia sia i propri agenti devono essere considerati agenti contabili tenuti a rendere il conto giudiziale. Inoltre, la Procura rileva la contraddittorietà delle affermazioni rese dal ricorrente in ordine all'espletamento delle pratiche di assistenza automobilistica e di rinnovo delle tasse automobilistiche da parte degli AA.CC. provinciali, evidenziando come tale attività sia da ricondurre ad operazioni di riscossione e riversamento degli importi, nonché di gestione contabile, attraverso il maneggio (anche virtuale) del denaro pubblico, con conseguente obbligo della resa del conto giudiziale, a prescindere dalle concrete modalità di attuazione

di tale attività di gestione.

4. Nella pubblica udienza del 20 settembre 2023, la difesa dell'opponente ed il rappresentante della Procura hanno ribadito le proprie posizioni e la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. il caso sottoposto all'esame del Collegio attiene alla fondatezza o meno delle ragioni sollevate dal reclamante avverso il decreto di resa del conto, adottato da questa Sezione giurisdizionale regionale.

1.1. Prima di affrontare il merito della questione, è necessario esaminare le questioni processuali sollevate dalla resistente Procura e, in particolare, l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso in opposizione per difetto di legittimazione attiva dell'opponente. Nella fattispecie, i soggetti destinatari del decreto del giudice designato, emesso *ex art. 141*, commi primo e quarto, c.g.c. e, conseguentemente, titolari del diritto a presentare opposizione, *ex art. 142*, comma primo, c.g.c., sono gli agenti contabili che abbiano omesso la presentazione del conto giudiziale, come rilevato dalle risultanze dell'anagrafe di cui all'articolo 138 c.g.c., da parte di questa Sezione, la quale ha poi provveduto a darne comunicazione alla Procura regionale. Da ciò consegue che legittimati a presentare eventuale ricorso in opposizione

sono unicamente i destinatari del provvedimento di resa del conto emesso dal giudice designato e non già l'ente tenuto al deposito del conto reso dagli agenti contabili presso la segreteria della Sezione. Al riguardo, le Sezioni unite della Corte di cassazione, con sentenza 16 febbraio 2016 n. 2951, hanno stabilito che la titolarità del diritto fatto valere in giudizio attinente al merito della causa non riguarda la prospettazione, ma la fondatezza della domanda, in quanto si tratta di stabilire se colui che vanta un diritto in giudizio ne sia effettivamente il titolare, fattore che costituisce, quindi, un elemento costitutivo della domanda. L'applicazione nei giudizi contabili di tale principio generale, nel caso in cui l'amministrazione e non i propri agenti contabili presentino opposizione *ex art. 142 c.g.c.*, avverso un decreto per resa di conto, adottato nei confronti dei predetti agenti, ha comportato l'adozione di sentenze dichiarative dell'inammissibilità del reclamo. Va ricordata, *ex pluribus*, la sentenza n. 48 del 2019 della Sezione giurisdizionale del Trentino Alto Adige, sede di Trento, secondo la quale: *il Collegio ritiene il ricorso in esame - proposto dall'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ... avverso il decreto n. 4/2019 del 4 luglio 2019, emesso dal Giudice monocratico presso questa Sezione Giurisdizionale Regionale dietro istanza per resa del conto del Pubblico Ministero nei confronti dei suoi agenti contabili - inammissibile per la mancanza radicale delle condizioni dell'azione, ovvero sia dell'interesse ad agire ex art.*

100 c.p.c., espressamente richiamato dall'art. 7 del D. Lgs. n. 174/2016, come anche della legittimazione a proporre il gravame stesso di cui all'art. 81 c.p.c., ugualmente applicabile al processo contabile in quanto espressione di un principio generale agli effetti di cui al menzionato art. 7 del codice di giustizia contabile.

E' fondata, dunque, l'eccezione sollevata dalla Procura regionale di inammissibilità del ricorso in opposizione, in quanto legittimati a presentare ricorso sono soltanto gli agenti contabili, vale a dire l'istituto di credito con cui l'ente intrattiene il rapporto di conto corrente, il cassiere interno per la gestione del servizio di cassa e il cassiere economo per la gestione delle attività varie attinenti al Servizio di economato, e non già l'ente di appartenenza, vale a dire Automobile Club Perugia.

1.2. Inoltre, va accolta anche l'eccezione di contraddittorietà ed illogicità della condotta dell'opponente, sollevata dalla resistente Procura regionale, atteso che tale soggetto – come ricordato - ha ottemperato a quanto disposto nel decreto opposto, provvedendo a notificare ai propri agenti contabili il ricorso e il pedissequo decreto, oltre a comunicare a questa Sezione giurisdizionale, con nota prot. n. A6EC0E7/0000627/23 del 22 agosto 2023, l'avvenuto deposito dei conti richiesti da parte di tutti gli agenti contabili destinatari della notificazione presso l'ente stesso ed a procedere correttamente al deposito di tali conti presso la Segreteria della Sezione.

In considerazione degli atti e dei fatti sopra illustrati, il ricorso in esame è, dunque, inammissibile per carenza di legittimazione del soggetto proponente. L'accoglimento di tale eccezione preliminare ha carattere assorbente e, per il principio della ragione più liquida, comporta l'assorbimento delle altre questioni proposte. Va, infine, precisato che la presentazione dei conti da parte dei reali obbligati (l'istituto di credito con cui l'ente intrattiene il rapporto di conto corrente, il cassiere interno per la gestione del servizio di cassa e il cassiere economo per la gestione delle attività varie attinenti al Servizio di economato), comporta l'attivazione del giudizio di conto, ai sensi degli artt. 145 e ss. c.g.c..

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria, definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione R.G. n. 13585, lo dichiara inammissibile.

Ordina la trasmissione dei conti depositati al magistrato relatore per il seguito di competenza.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate nell'importo di € 138,47 (diconsi euro centotrentotto/47).

Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 20 settembre 2023.

L'Estensore

Il Presidente

Acheropita Mondera

(f.to digitalmente)

Piero Carlo Floreani

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria 1'8 agosto 2024.

per Il direttore della Segreteria

(Elena Errico)

Cristina Fittipaldi

(f.to digitalmente)